



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30.07.2024)

Art. 1 – Oggetto e finalità del servizio

Nell'ambito degli interventi finalizzati a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche, il Comune di Porto Viro, organizza e gestisce il servizio di trasporto scolastico.

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico nell'ambito del territorio comunale, al fine di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e favorire la frequenza alla scuola di competenza, con priorità per gli utenti che hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica.

Il servizio è svolto dal Comune, tramite ditta affidataria, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente in materia e con le modalità previste nel presente regolamento, sulla base del numero di richiedenti, del relativo luogo di residenza e compatibilmente con le proprie disponibilità organizzative e finanziarie.

Art. 2 - Destinatari

Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati, alla sede scolastica più vicina e viceversa, degli scolari che frequentano le scuole dell'infanzia, anche paritarie, le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado presenti nel territorio comunale.

È possibile effettuare il servizio per i bambini non residenti nel Comune purché il punto di raccolta e la scuola frequentata si trovino nel territorio di Porto Viro.

Art. 3 – Accesso al Servizio

Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno farne richiesta secondo le modalità e nei termini indicati dall'Ufficio competente, ogni anno, per l'anno scolastico successivo. Con la richiesta e l'accettazione di usufruire del Servizio Scuolabus, la famiglia si impegna a rispettare il regolamento del trasporto scolastico e ad accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento del servizio stesso.

Non potranno essere ammessi al servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle rette relative ai servizi scolastici usufruiti. L'utente moroso che non abbia regolarizzato la propria situazione debitoria nel corso dell'anno non potrà iscrivere i propri figli al servizio per l'anno scolastico successivo.

Le richieste presentate oltre il termine indicato dall'Ufficio competente o inoltrate nel corso dell'anno scolastico a seguito di trasferimenti di residenza e/o cambiamenti, potranno essere accolte solo se compatibili con l'organizzazione già in essere del servizio stesso, con i posti disponibili e in base ai criteri previsti nel presente regolamento.

In caso di esubero di domande si darà la precedenza ai richiedenti con maggiore distanza dalla scuola di riferimento, comunque residenti nel territorio comunale. Le richieste per percorrenze inferiori ad un chilometro, da casa a scuola più vicina, saranno esaminate solo nel caso in cui, dopo la predisposizione del Piano Trasporti di cui al successivo art. 5 risultino posti disponibili.

La domanda ha validità per l'intero anno scolastico, fatta salva la possibilità per le famiglie di rinunciare al servizio mediante comunicazione scritta al competente Ufficio da effettuare almeno 15 giorni prima della variazione. La rinuncia al servizio, ai fini del pagamento della retta mensile, avrà effetto dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

La mancata comunicazione nei termini di cui sopra comporterà il pagamento dell'intera mensilità anche se il servizio non verrà utilizzato, salvo che l'interruzione sia dovuta a cause improvvise ed impreviste opportunamente certificate.

Art. 4 – Determinazione e pagamento della retta

Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento della retta prevista per la fruizione del servizio, la quale è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

La retta dovrà essere sempre pagata per intero, indipendentemente dalla frequenza del bambino.

È dimezzata nei seguenti periodi:

- nei mesi di settembre e giugno per gli alunni delle scuole elementari e medie;
- nel mese di settembre per gli alunni delle scuole dell'infanzia.

Non dà diritto ad alcuno sconto od esenzione il mancato utilizzo del servizio per un periodo continuativo o saltuario, o per utilizzo parziale di solo andata o solo ritorno, salvo quanto previsto al precedente art. 3 o diversa determinazione della Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale fissa le tariffe e le modalità del pagamento; la Giunta Comunale potrà adottare eventuali correttivi che si renderanno necessari per il riequilibrio delle stesse.

La quota versata non è rimborsabile.

È necessario conservare l'originale della ricevuta di pagamento per eventuali controlli da parte degli uffici preposti.

Il mancato pagamento di una quota comporta la sospensione dal servizio, previa formale diffida ad adempiere inviata tramite raccomandata A/R o PEC.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio, per causa di forza maggiore.

Art. 5 – Organizzazione Servizio

A - Piano trasporti

Il servizio di trasporto scolastico è svolto dal Comune tramite ditta affidataria e si conforma, nel rispetto del calendario scolastico regionale, agli orari stabiliti dai Dirigenti scolastici che devono essere comunicati all'Amministrazione Comunale, prima dell'elaborazione del piano di trasporti.

La ditta affidataria predisporrà il piano di trasporti prima di ogni anno scolastico, in collaborazione con l'Ufficio competente del Comune, considerando principalmente il percorso da casa/punto fermata alla scuola più vicina, salvo eventuali diverse esigenze di natura organizzativa evidenziate dagli istituti scolastici o dall'Amm.ne Comunale.

I punti di raccolta e riconsegna degli alunni si effettueranno alle fermate determinate ovvero il più vicino possibile a casa (specie per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie) fermo restando che:

- non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi;
- le fermate devono in ogni caso essere collocate sul lato di direzione di marcia dello scuolabus;
- il servizio di trasporto viene effettuato da punto di fermata a scuola più vicina e viceversa purché tale distanza sia superiore ad un kilometro. Il servizio può essere ammesso in via eccezionale anche per distanze inferiori solo nel caso in cui, dopo la predisposizione del Piano Trasporti, ci siano posti disponibili;
- il trasporto degli utenti deve essere effettuato nel minor tempo possibile, evitando in ogni caso agli alunni una permanenza sui mezzi di trasporto superiore ai 60 minuti a servizio;

Gli alunni possono essere trasportati ad una fermata diversa da quella prevista per l'andata, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento (artt. 2, 3 e 5) su richiesta scritta dei genitori, presentata al protocollo comunale.

L'orario del trasporto verrà stabilito dalla ditta appaltatrice, unitamente all'Ufficio competente del Comune, compatibilmente con gli orari scolastici e la normativa vigente in materia. Gli orari saranno suscettibili di modifiche in virtù delle eventuali variazioni dei percorsi, dell'utenza e degli orari scolastici.

In caso di uscite scolastiche anticipate o di entrate posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente il servizio non verrà effettuato.

I percorsi potranno subire delle modifiche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.

B – Accompagnatori

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è obbligatoriamente previsto solo per i bambini della scuola dell'infanzia, ai sensi del D.M. 31.01.1997 recante "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico".

È Facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di particolari necessità, disporre l'estensione di tale servizio anche per altre percorrenze.

Art. 6 – Responsabilità

Accompagnatori

La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini a bordo dello scuolabus; l'accompagnatore assiste inoltre gli alunni nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi e, in caso di necessità, coadiuverà il personale scolastico nell'accompagnamento dei bambini dal pulmino all'ingresso della scuola e viceversa.

Autisti:

L'autista è responsabile dei bambini fino alla loro discesa dallo scuolabus e su di lui gravano principalmente le seguenti responsabilità di primaria importanza:

- 1) il trasporto dei passeggeri in piena sicurezza;
- 2) il buon uso e la buona manutenzione del veicolo;
- 3) la regolarità della marcia ed il rispetto delle norme di circolazione.
- 4) l'ispezione del mezzo al termine del servizio.

L'autista deve altresì osservare un linguaggio e un comportamento corretto, tale da stabilire un rapporto di fiducia con gli alunni trasportati e di collaborazione con i genitori e le autorità scolastiche.

All'arrivo a scuola l'autista o l'accompagnatore, se presente, è tenuto a controllare che i bambini entrino nel cortile della scuola e che vi sia personale adulto (insegnanti o ausiliari) ad accoglierli; se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, l'autista è tenuto ad attendere l'apertura, trattenendo gli utenti sullo scuolabus. L'obbligo di vigilanza a suo carico termina laddove inizia quello del personale scolastico. Parimenti, nei percorsi di ritorno, il conducente è responsabile della vigilanza sino a quando non intervenga quella dei genitori o persona adulta dagli stessi delegata, o venga rilasciata apposita autorizzazione come di seguito illustrato.

Famiglie

La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.

Nel sottoscrivere la domanda i genitori degli alunni si impegnano ad essere presenti alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento devono espressamente delegare in sede di iscrizione un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento. In casi eccezionali, ulteriori deleghe possono essere presentate in corso d'anno, all'Ufficio competente, su apposito modulo debitamente sottoscritto.

Nel caso di alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4[^] e 5[^] della scuola Primaria, la famiglia può autorizzare a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da ambedue i genitori, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

In carenza della suddetta dichiarazione, nei casi in cui il genitore o chi da lui delegato non fosse presente alla fermata per il ritiro del figlio, l'alunno non verrà fatto scendere dall'automezzo e dovrà essere prontamente informato l'Ufficio competente. Al termine del giro, qualora non sia stato possibile contattare in nessun modo la famiglia, dovranno obbligatoriamente essere contattate le Autorità per quanto di loro competenza. Nel caso la situazione sopra descritta dovesse ripetersi più di due volte, potrà essere disposta la sospensione del servizio e dovranno essere informate le competenti Autorità.

Art. 7 – Comportamento Utenti

Durante il servizio gli utenti dovranno:

- trovarsi pronti al momento del prelievo senza richiedere attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
- tenere un comportamento corretto e disciplinato;
- non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista;
- non portare sull'autobus oggetti pericolosi;
- usare un linguaggio conveniente.

Per motivi di sicurezza è vietato agli alunni alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento. Solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.

In caso di comportamento scorretto da parte degli alunni, persistente dopo il richiamo verbale dell'autista, l'Ufficio competente, su segnalazione della ditta affidataria del servizio scuolabus, provvederà a darne comunicazione alla famiglia.

Qualora persistano comportamenti indisciplinati, l'Ufficio competente ha facoltà di sospendere l'utente dal servizio temporaneamente o definitivamente.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale rifiutare la domanda di iscrizione eventualmente presentata da coloro ai quali sia stata applicata la sospensione sopra indicata.

Art. 8 – Attività Didattiche

Il normale servizio scolastico è integrato con prestazioni aggiuntive tali da garantire la possibilità di uscite per attività e gite scolastiche, entro una percorrenza di 100 Km complessivi (andata + ritorno) e compatibilmente con l'organizzazione del servizio ordinario.

All'inizio di ogni anno scolastico, l'ufficio competente del Comune comunicherà alle Dirigenze Scolastiche il kilometraggio disponibile e le modalità organizzative delle uscite didattiche.

I singoli Istituti provvederanno successivamente a farne richiesta direttamente alla ditta appaltatrice del servizio, almeno 20 giorni prima dell'uscita programmata, avendo cura di indicare:

- data ed orari dell'uscita;
- luogo di destinazione;
- numero dei partecipanti.

Art. 9 – Reclami

Eventuali reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati in forma scritta all'Ufficio competente del Comune che adotterà, in accordo con l'Amm.ne Comunale, le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni.

Art. 10 – Disposizioni Finali

A – Validità e pubblicità del regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia che riguardano l'osservanza del codice della strada, la disciplina della circolazione e quant'altro attinente il servizio in oggetto.

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche del territorio interessate nonché agli operatori ed utenti del servizio ed è comunque in visione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Porto Viro nonché sul sito internet dell'Ente www.comune.portoviro.ro.it

B – Trattamento dei dati

Il Comune, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 'GDPR', nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, utilizza i dati personali e sensibili degli utenti ed effettua il trattamento nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza per fini esclusivamente istituzionali ed in relazione all'organizzazione del Servizio mensa e trasporto scolastico.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore in conformità a quanto previsto dal comma 5 dell'art 70 – Regolamenti, del vigente Statuto Comunale, che recita: *“5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione nell'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”*.

Il presente regolamento, dal momento della sua entrata in vigore, abroga e sostituisce interamente il precedente approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 06/05/2015 avente ad oggetto “Regolamento per il servizio di trasporto scolastico – Approvazione”.

Le disposizioni del presente regolamento sono esecutive con l'entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quanto indicato di seguito:

- Le disposizioni di cui all'art. 3 – “Accesso al servizio” entreranno in vigore con l'anno scolastico 2025/2026. Per l'anno scolastico 2024/2025 restano valide le disposizioni di cui all'art. 3 – “Ammissione al servizio” del precedente regolamento.